

Spett.Le **XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati**

Alla C/a **Ill.mo Presidente**

Ill.mi Membri

Da Sportello Amianto Nazionale
Presidente Fabrizio Protti
presidente@sportelloamianto.org

OGGETTO: RELAZIONE SCRITTA IN RIFERIMENTO AD AUDIZIONE INFORMALE SPORTELLLO AMIANTO NAZIONALE DISCUSSIONE CONGIUNTA DELLE RISOLUZIONI 7-00010 SERRACCHIANI, 7-00051 PALLINI, 7-00055 RIZZETTO, 7-00057 EPIFANI, 7-00059 POLVERINI E 7-00060 MURELLI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI BENEFICI PREVIDENZIALI IN FAVORE DI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Illustrissimi ,

Facendo riferimento alla Vostra gradita comunicazione di udire durante lo svolgimento dei lavori di **XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato** lo *Sportello Amianto Nazionale* in merito alle Risoluzioni di cui l'oggetto e la materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto,

tenendo fede allo spirito di sistema dello **SPORTELLLO AMIANTO NAZIONALE**, associazione di servizio volta all'erogazione in coordinamento con la Pubblica Amministrazione Periferica (Comuni Italiani) di una corretta informazione al cittadino per comprendere diritti e doveri saldamente normati all'interno del nostro ordinamento in ambito amianto.

Non possiamo non riscontrare che molte volte, in presenza di cittadini che pongono quesiti allo *Sportello Amianto Nazionale* rispetto al riconoscimento dei benefici e raccontano casi reali per cui chiedono assistenza, che spessissimo non ritrovano negli enti preposti a tutela, si riscontri con frequenza l'assoluta dissonanza in materia di previdenza tra legge, organismi preposti alla tutela ed organismi preposti al controllo che sovente adottano comportamenti significativamente soggettivi di interpretazione dell'ampio e complicato tessuto legislativo, che lasciano un cittadino già sofferente per evidenti problemi di salute derivanti da patologie contratte sul luogo di lavoro o in taluni casi durante l'assolvimento di uno stato di servizio, senza alcuna tutela ed in balia del dover affrontare una spesso corposa battaglia legale, per vedere affermati i propri diritti fondamentali di tutela che sovente arrivano a giustizia dopo la morte.

Perciò per come da nostro statuto, comprendendo appunto lo **Sportello Amianto Nazionale** un Comitato Scientifico patrocinato dal "*Coordinamento Nazionale Amianto delle Associazioni*" e dalle più storiche e competenti e selezionate rappresentanze di "associazionismo eitco" da sempre impegnate per devozione alla giustizia nella tutela dei diritti di lavoratori, sottopongo alla Vostra attenzione alcune considerazioni in materia scritte con insieme al Presidente del Coordinamento Nazionale Amianto Salvatore Nania qui presente in Audizione al mio fianco



e con l'amico e collega Salvatore Garau di Afeva Sardegna , impossibilitato a partecipare al consesso .

Vi prego perciò di prendere buona nota con l'auspicio che queste poche righe , sommate alle considerazioni di AIEA associazione italiana esposti amianto , anch' essa parte del nostro comitato scientifico , possano esserVi d' aiuto per individuare le migliori soluzioni per la tutela dei diritti dei cittadini esposti.

E' anzitutto fare una doverosa premessa che Premesso che intende chiarire il contesto e identificare la materia scatenante delle patologie.

Sin dagli anni 90, la cancerogenesi legata all' amianto è riconosciuta e conosciuta.

A onore di memoria , scienza e coscienza , perciò teniamo a ribadire le caratteristiche del materiale che è riconosciuto come Killer Silenzioso o Killer del Progresso.

- Con il termine Amianto o Asbesto, si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa.
- Essi Sono, dal punto di vista chimico, Sali inorganici ovvero Silicati di Magnesio o di Magnesio e Ferro con diverse proporzioni di Sodio o Calcio.

Sulla base della loro composizione chimica e per le loro caratteristiche mineralogiche vengono divisi in due grandi gruppi: SERPENTINI e ANFIBOLI.

- AL SERPENTINO (silicati di Magnesio) appartiene:
 - il CRISOTILO (Amianto Bianco, dal greco fibra d'oro). $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$

Agli **ANFIBOLI** (**Silicati di Magnesio, Calcio e ferro**) appartengono:

- la **CROCIDOLITE** (Amianto Blu, dal greco fiocco di lana); $Na_2Fe^{2+}_3Fe^{3+}_2Si_8O_{22}(OH)_2$
- l'**AMOSITE** (Amianto Bruno) entrambi molto resistenti agli acidi; $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$
- l'**ANTOFILLITE** (dal greco Garofano); $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$
- l'**ACTINOLITE** (dal greco pietra raggiata); $Ca_2(Mg,Fe)_5Si_8O_{22}(OH)_2$
- la **TREMOLITE** (dal nome della Val Tremola in Svizzera ove veniva estratto). $Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$

Da alcuni anni si è iniziato a parlare di Fluoro-Edenite, materiale proveniente dalla Cava del Monte Calvario in Biancavilla, molto usata in edilizia convenzionale e per la costruzione di strade, che sta mietendo vittime per patologie asbesto correlate.

La sua struttura fibrosa ha fatto sì che l' amianto venisse considerato un materiale :

- con notevole resistenza meccanica;
- indistruttibile;
- Resistente al calore e al fuoco;



- Resistente all'azione degli acidi e alla trazione;
- Molto flessibile;
- Filabile;
- Dotato di proprietà fono-assorbente e termoisolanti.

L'uso comune ha certamente allargato la platea degli esposti e la pericolosità ha decisamente aumentato l'elenco delle patologie invalidanti asbesto correlate a cui molte categorie sono state sottoposte durante il periodo di utilizzo autorizzato nell'arco della vita lavorativa. Esposizione che ha indubbiamente riguardato oltre ai lavoratori stessi anche familiari e dei cittadini ignari che, ne sono venuti e potrebbero ancora venire a contatto nell'ambiente di vita vista l'enorme diffusione e la mancata totale bonifica.

Parlare di patologie significa: Asbestosi, Mesoteliomi Pleurici, del Peritoneo, Pericardici; Neoplasie del Polmone, dell'Utero, della Prostata, del Pancreas, del Colon-retto, Tunica Vaginale del Testicolo, della Laringe, etc.

Un'ampia letteratura medica di esperti nazionali e degli istituti prova ed analizza l'azione dell'inalazione di fibre e il suo effetto su naso, laringe, faringe, bronchi alveoli e tessuti molli .

Considerato che dopo 26 anni della Legge 257/92, siamo ancora a parlare e preoccuparci dell'amianto, significa che si è fatto pochissimo per eliminarne i rischi sanitari e nessuna azione congiunta , determinata e ponderata che volgesse alla totale bonifica del territorio per ridurre il rischio sanitario è stata mai portata a termine, così per altro amplificando non solo sofferenze e perdite di vite ,ma costi per lo stato.

La stessa Legge aveva determinato e fissato alcuni termini che non sono stati rispettati. Ancora oggi non siamo in condizione di quantificare quante tonnellate di materiale in amianto-cemento sono presenti sul territorio nazionale.

Non siamo in condizione di quantificare l'amianto friabile o in corde presente nelle industrie.

Non siamo in condizione di quantificare l'amianto esistente nelle varie applicazioni lavorative

E di conseguenza siamo di fronte a una situazione che appare fuori controllo rispetto al rischio sanitario che può esporre a patologie asbesto correlate chiunque di noi.

La legge 257/92 ha fissato dei paletti importanti interrompendo sul territorio Italiano l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell'Amianto, ma di contropartita , in un momento di primo "approccio" normativo al problema attuando una discriminazione nei confronti degli ex esposti che sono stati pensionati precedentemente o immediatamente dopo la messa al bando e si sono visti discriminati nel riconoscimento dei benefici anche se esposti per 20/30 anni nel "Tempo" di legalità dell'utilizzo, come se



solo dal 92 data della messa al bando l'amianto facesse male e fosse riconosciuto come scatenante di patologie invalidanti se non mortali perciò meritevoli di tutele di Stato

Nella evoluzione della tutela dei diritti degli EX Esposti è necessario sottolineare come anche le richieste di potere usufruire dei benefici espositivi dell'art. 13 comma 8 hanno poi subito uno stop nel 2005 e non è mai seguita una corretta ed esaustiva campagna di informazione al diritto così escludendo molti lavoratori dai benefici, soggetti lesi, vittime non tutelate che ignoravano l'opportunità del beneficio.

Pertanto a fronte di tutto ciò le prime riflessioni e richieste all'illustrissima commissione che ci auguriamo possano essere prese in considerazione per la chiara modificazione dell'iter legislativo in materia riguardano:

- L'incremento delle risorse necessarie per la riapertura dei termini per potere presentare domande volte al riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori o ex lavoratori esposti alle fibre di amianto ai sensi della Legge 257/92 Art. 13 comma 8 bloccati il 15 giugno 2005;
- Eliminazione della discriminazione del blocco dei 10 anni consentendo così anche alle esposizioni sottosoglia il diritto di riconoscimento ex esposti ;
- Assumere iniziative volte al tutela dei lavoratori che, operano in luoghi di lavoro, in cui esistono prodotti in amianto-cemento o friabile, con rischi da danni patologici da esposizione salvaguardandone la loro integrità fisica e psicofisica;
- Rispettare i termini di erogazione del fondo vittime amianto professionale e non professionale incrementandone la provvista
- Adottare provvedimenti per definire una diversa regolamentazione sulle somme irrisorie liquidate , ad oggi fissate in un corrispettivo di 5.600,00 per le vittime di mesotelioma non professionale, riportando tale termine a un risarcimento se pur simbolico perché nulla pagherà mai una perdita ,ma che non si limiti a pagare le spese funerarie ma sia d'aiuto a chi resta.
- Modificare i parametri legislativi che hanno discriminato gli ex esposti che sono andati in pensione prima o dopo la Legge 257/92 accettando benefici di prepensionamento per i lavori Socialmente Utili o CIGS perché ignari della propria esposizione , che si vedono esclusi dai benefici previdenziali dal momento di conclamazione all'esposizione vista la precedente accettazione dell'uscita anticipata "Prepensionamento".

Successivamente a ciò, nell'analisi delle risoluzioni proposte , in collaborazione con il Collega **Salvatore Garau di AFEVA Sardegna**, teniamo e richiamiamo l'attenzione della Illustrissima Spettabile commissione su alcuni punti che identificano i lavoratori che per ABNEGAZIONE particolare responsabilità e spirito di appartenenza, hanno dato e continuano a dare gli anni migliori della propria vita al servizio dello Stato **nell'ambito del comparto difesa e sicurezza nazionale** dove è necessario prendere consapevolezza rispetto agli importantissimi e delicati compiti affidati al personale militare e civile e dei correlati impieghi in attività estremamente usuranti.



In tale ambito è stato accertato che nelle navi, nei sommergibili, negli arsenali, nelle installazioni, nei teatri operativi, nei poligoni e nei mezzi, il personale militare e civile alle dipendenze dello Stato ha prestato e ancora presta il proprio servizio in macro e microclimi particolari ed estremi, spazi angusti e con scarso ricambio di aria ecc. e che, in tali particolari condizioni ambientali e operative è **potenzialmente costantemente esposto a una moltitudine di fattori e sostanze nocive, chimiche, cancerogene, genotossiche e mutagene, agenti biologici di ogni genere e tipo (*amianto, uranio, [nanoparticelle](#), radon, vaccini, virus, radiazioni, campi elettromagnetici, radiofrequenze, oli e grassi minerali e sintetici, prodotti della raffinazione del petrolio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri e micropolveri, vapori, fumi e gas e miscele di gas vari, FAV -fibre artificiali vetrose, shock termici, ecc. ecc.-.*).**

La procura di Padova, nel corso delle indagini e dei processi ai Vertici militari, ha accertato che i militari muoiono a grappoli a causa dell'**amianto e del radon** e una **recente sentenza pilota (71/2017) emessa dalla Corte dei conti della Sardegna** ha riconosciuto che **TUTTI i componenti dell'equipaggio di una nave militare, dal Comandante al Marinaio semplice**, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995, demolendo di fatto le affermazioni dell'INAIL.

E' stato inoltre inequivocabilmente accertato che il personale che ha operato nei teatri operativi della Bosnia Erzegovina, in Kosovo, i Serbia ecc. è stato esposto a Uranio impoverito o alle nano particelle di metalli pesanti e polveri sottili presenti in tali teatri di guerra e nei poligoni di tiro nazionali.

Sono state inoltre accertate nel personale reazioni avverse e complicazioni a causa della profilassi vaccinale.

Riteniamo urgente riconoscere coi fatti e con atti concreti la *Specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, già affermata ai commi 1 e 2 dell'art. 19 della [Legge n. 183 del 4 novembre 2010](#), partendo dall'affermazione che la competenza della valutazione del nesso di causalità dei danni alla salute subiti dal personale deve rimanere in capo al Comitato di Verifica per le cause di servizio, introducendo nuovi strumenti legislativi fondati su principi di presunzione *iuris et de iure* (che non ammette, pertanto, prova contraria) relativa alle condizioni ambientali di alcune missioni (ONU, NATO, Unione Europea) o operatività su navi e installazioni in cui è accertata la presenza di amianto e radon che, al fine di evitare dubbi interpretativi, si presumono essere sempre «particolari» ai fini del riconoscimento dei benefici nei confronti di coloro che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità invalidanti o alle quali



consegua il decesso in occasione o a seguito delle citate missioni, e di presunzione *iuris tantum* (presunzione che ammette una prova contraria) stabilendo che «si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree addestrative caratterizzate da elevata intensità operativa o in missioni operative entro e fuori dai confini nazionali» e alla affermazione dei diritti dei militari esposti e vittime dell'Amianto, ad oggi falsamente inclusi dall'[art. 47 del D.Lgs 269/2003, come modificato dalla Legge 326/2003.](#)

A fronte del detto incontrovertibile stato di fatto, che vede il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto a maggiori rischi e fatiche nel compimento del proprio dovere, al fine di

- Ristabilire la fiducia nello Stato da parte dei Suoi leali servitori;
- Approntare tutele previdenziali più efficaci e tempestive per i lavoratori che indossano le stellette;
- Assicurare condizioni di maggiore serenità nell'esercizio degli importantissimi compiti loro affidati ;
- Rimuovere le cause di un contenzioso paralizzante e dispendioso.

A fonte di tutto ciò si chiede alla spettabile illustrissima commissione di valutare la seguente proposta :

PROPOSTA DI SOLUZIONE LEGISLATIVA	
<p style="text-align: center;">Art. 1 -BENEFICI PREVIDENZIALI AMIANTO</p> <p>Comma-1 Al personale di cui all'art. 19 comma 1 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 e agli art. 5 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1997 n. 165 e ad ogni altra norma in contrasto con la presente Legge, il periodo attestato e certificato dal Curriculum di cui all'articolo 3, comma 3, del DM LPS 27 ottobre 2004, è moltiplicato d'ufficio per il coefficiente 1,25, ed è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto che della misura della pensione;</p>	<p style="text-align: center;">NOTA DI LETTURA</p> <p style="text-align: center;">dell'Art. 1 -BENEFICI PREVIDENZIALI AMIANTO</p> <p>Comma-1 La norma, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, attua i principi e gli indirizzi di cui al comma 1 del predetto articolo 19, riconoscendo la <i>Specificità del ruolo</i> delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le occorrenti risorse finanziarie sono a carico dello Stato.</p> <p>E' tesa a superare la falsa inclusione operata con l'art. 47 del D.Lgs 269/2003, come modificato dalla Legge 326/2003 e ad eliminare la causa di un contenzioso, certamente paralizzante e dispendioso, volutamente non ancora messo in atto.</p>



[Comma-2](#) Al personale di cui al comma 1 affetto o deceduto a causa di malattie asbesto-correlate riconosciute dipendenti da causa di servizio a cura del competente DMML, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010, applicando i criteri medico legali di cui al DPR n. 181 del 30 ottobre 2009 e le procedure previste dal DPR n. 461 del 29 ottobre 2001, il periodo accertato di esposizione è moltiplicato d'ufficio per il coefficiente 1,50, è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto che della misura della pensione ed è compatibile con gli speciali benefici pensionistici, assistenziali e le provvidenze previste dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket e del dovere ed equiparati;

[Comma-3](#) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il predetto personale ex esposto all'amianto ma non in possesso del predetto Curriculum può presentare domanda per ottenerlo al rispettivo Ente di appartenenza che lo rilascia per analogia con gli altri già emessi.

[Art. 2 -RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO](#)

[Comma-1](#) Al personale di cui all'art. 19 comma 1 della [Legge n. 183 del 4 novembre 2010](#), si presumono sempre dipendenti da causa di servizio le malattie asbesto e radon-correlate 1 di qualsiasi entità e grado, **mesotelioma pleurico(c45.0)**, **mesotelioma pericardico(c45.2)**, **mesotelioma peritoneale(c45.1)**, **mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7)**, **carcinoma polmonare(c34)**, **asbestosi(j61)**, **placche e/o ispessimenti della pleura(j92)**, **tumore della laringe(c32)**, **tumore dell'ovaio(c56)**, **tumore della faringe(c10-c13)**, **tumore dello stomaco(c16)**, **tumore del colon-retto(c18-c20)**, riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio entro e fuori i confini nazionali, sul naviglio militare dello Stato, negli arsenali, nelle installazioni, nei poligoni e nelle aree caratterizzate da elevata intensità operativa .

Ai Curriculum emessi dai Ministeri interessati è riconosciuto il rango di certificato di esposizione qualificata;

E' riconosciuta la cumulabilità dei periodi indicati nel Curriculum sia ai fini del diritto che della misura della pensione e la compatibilità con le norme in favore delle vittime de dovere;

Per il personale ex esposto in cui non si è manifestata la patologia, il coefficiente è il minimo, 1,25 % ;

[Comma-2](#) Per il personale in cui si è manifestata la patologia asbesto correlata, il coefficiente è 1,50 % ; E' riconosciuta la cumulabilità dei periodi indicati nel Curriculum sia ai fini del diritto che della misura della pensione e la compatibilità con le norme in favore delle vittime de dovere;

[Comma-3](#) E' prevista la riapertura dei termini per la richiesta dei Curriculum che vengono rilasciati per analogia con gli altri già emessi

1 _____ - [Consiglio di Stato, parere n. 02526/2010 del 01/06/2010](#) - "con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni...)



Comma-2 Gli accertamenti per la valutazione e rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale sono a cura del competente DMML, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c) del **D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010**, applicando i criteri medico legali di cui al **DPR n. 181 del 30 ottobre 2009** e le procedure previste dal **DPR n. 461 del 29 ottobre 2001**.

Comma-3 Le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree caratterizzate da elevata intensità operativa e gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da attività di profilassi vaccinale o farmacologica effettuate dal personale in servizio in adempimento di specifiche disposizioni, si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria. Al comma 564 dell'articolo 1 della **legge n. 266 del 23 dicembre 2005**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: << coloro che abbiano >> sono inserite le seguenti: << riportato ferite o lesioni ovvero >>;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Si presumono sempre le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dai confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell'ONU, della NATO o dell'Unione europea >>.

Comma-4 Al personale di cui al comma 1 e ai familiari superstiti, prescindendo da eventuali termini di decadenza, competono la Pensione Privilegiata Ordinaria, l'Equo indennizzo, gli speciali benefici assistenziali e le provvidenze previste dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere ed equiparati, individuate nel DPR n. 243 del 7 luglio 2006 e ssmmii e nell'art. 1 comma 211 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016.

NOTA DI LETTURA

dell'Art. 2 -RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

Comma-1 La norma, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della **Legge n. 183 del 4 novembre 2010**, attua i principi e gli indirizzi di cui al comma 1 del predetto articolo 19, riconoscendo la *Specificità del ruolo* delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le occorrenti risorse finanziarie sono a carico dello Stato.

Al predetto personale, imbarcato o che è stato imbarcato sul naviglio militare dello Stato, o che opera o ha operato entro e fuori i confini nazionali, negli arsenali, nelle installazioni, nei poligoni e nelle aree caratterizzate da elevata intensità operativa (terremoti, crolli e incendi di edifici con amianto, radon ecc), affetto o deceduto a causa di malattie asbesto e radon-correlate, elencate nelle Liste 1 e 2 -gruppi 4 e 6- del **DM LPS del 10.06.2014** e codificate **ICD-10** (Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati), è sempre riconosciuta la dipendenza da Causa di Servizio attribuendo la presunzione ***iuris et de iure***, nel senso che non è ammessa prova contraria, alle particolari circostanze operative in cui il personale ha operato.

Comma-2 Rimane fermo il ruolo dei Dipartimenti Militari di medicina legale e del Comitato di verifica per le cause di servizio e vengono chiariti i criteri medico legali da applicare nella valutazione e rivalutazione dei danni alla salute subiti dal personale.

Comma-3 Nell'ottica di introdurre in favore del personale tutele previdenziali più efficaci e tempestive, si fornisce una interpretazione più



coerente del concetto medico legale di “infermità” 2 , rimuovendo al contempo le cause di un contenzioso paralizzante e dispendioso e assicurando altresì condizioni di maggiore serenità al personale nell’esercizio degli importantissimi compiti affidati.

Infatti, è stato inequivocabilmente accertato che il personale che ha operato nei teatri operativi della Bosnia Erzegovina, in Kosovo, i Serbia ecc. è stato esposto a Uranio impoverito o alle nano particelle di metalli pesanti e polveri sottili presenti in tali teatri di guerra e nei poligoni di tiro. Sono state inoltre accertate nel personale reazioni avverse e complicazioni a causa della profilassi vaccinale. Salvo prova contraria, è riconosciuta la presunzione della dipendenza da Causa di Servizio. (*juris tantum*);

Comma-4 Al personale a cui è riconosciuta la Specificità, e ai familiari superstiti, in quanto esposto a maggiori rischi e fatiche ha subito i danni alla salute nel compimento del proprio dovere, è riconosciuta la Pensione Privilegiata Ordinaria, l'Equo indennizzo, gli speciali benefici assistenziali e le provvidenze previste dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del racket, del dovere ed equiparati.



Seguono le note tecniche

NOTA TECNICA 1

Amianto e altri fattori nocivi in Ambito Militare

BENEFICI PREVIDENZIALI ex art. 13, commi 7 e 8, L. 257/92 e ssmii

-analisi-

il problema è sia di carattere tecnico che normativo :

SUL VERSANTE TECNICO

relativo al riconoscimento della esposizione qualificata ad amianto del personale militare

Il Ministero della Difesa, nella qualità di datore di lavoro, che conosce bene quegli ambienti di vita e di lavoro, con **fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031 del 24 luglio 2009**, a firma del Presidente della Commissione Consultiva per il Rilascio **Curricula Ammiraglio Armi Navali, Erminio Pezzo**, ha spiegato bene che le tre differenti dizioni utilizzate nei "curricula per il Personale della Marina Militare imbarcato ("**destinato al servizio condotta nave**", "**destinato al servizio propulsione /scafo/elettrico nave**", "**destinato al servizio condotta unità per comando complesso**") sono state definite d'accordo con l'INAIL e così adottate:

- 1- "sia perchè ritenute sufficienti per il fine che il rilascio del curriculum si propone";
- 2- "sia per oggettivi motivi di necessità pratica di poter portare a termine l'impresa in tempi accettabili..."
; precisando infine che:
- 3- "in particolare per quanto riguarda l'incarico specifico svolto a bordo, è da dire che l'osservazione del (Omissis) sulla **diversità di mansione** tra "specialista delle TLC di bordo" e "cuoco o barbiere di bordo" è senz'altro vera, ma **irrelevante nel contesto di cui trattasi** essendo stato più volte ribadito ai rappresentanti INAIL che l'ambiente di bordo per una Unità Navale M.M. è unico per ristrettezza di spazi, numero e densità di apparati, **assenza di "zone franche"**, presenza ovunque di cavi, pannelli, quadri elettrici, ecc. con conseguente **presenza diffusa del minerale in questione**: in altre parole, si è ritenuto che **tutto il personale imbarcato sia stato esposto al medesimo rischio**, e questo è il criterio che la Commissione ha applicato nel rilascio del curricula".



Tuttavia l'INAIL, senza tenere in alcun conto le predette indicazioni, nel 2013 ha concluso una parte dell'iter della "valutazione tecnica", dell'esposizione all'amianto del solo personale militare imbarcato su **Navi e Sommergibili**, **giungendo alle seguenti inaccettabili conclusioni:**

- Il personale di **"Macchina"**, imbarcato su **Navi**, **E' stato esposto** sino al 31/12/1995;
- Il personale di **"Coperta"**, imbarcato su **Navi**, **NON è stato esposto**;
- Il personale di **"Macchina"** e di **"Coperta"** imbarcato su **Sommergibili**, **E' stato** esposto sino al 31/12/1995;
- Per il personale militare e civile destinato a terra, la certificazione dell'esposizione qualificata è limitata al 31/12/1992

nota: **Il 31/12/1995** è il periodo in cui hanno avuto inizio alcune bonifiche a bordo delle UUNN controllate dalla ASL della Spezia- **il 31/12/1992** è l'anno della promulgazione della legge 257/92

Il presidente della AFeVA Sardegna Garau Salvatore, sottufficiale della Marina Militare in pensione, esposto ad amianto nel corso della Sua attività militare da cannoniere, meccanico e tecnico delle armi e marinaio di coperta, ha instaurato e vinto una **causa pilota presso la Corte dei conti della Regione Sardegna** che con sentenza del 31 maggio 2017 **ha riconosciuto** l'esposizione professionale ad amianto **oltre i limiti di legge per 17 anni, 11 mesi e 2 giorni**, sino al 22/11/1999, data in cui il Garau, a causa di un grave incidente occorsogli a bordo di Nave Ardito ho dovuto abbandonare il servizio attivo.

Si potrebbe obiettare che detta sentenza sia fondata (solo) sulla personale storia militare e professionale del Garau, presidente della AFeVA Sardegna.

NO. Questa Sentenza, e la CTU a cui si riferisce, ribadisce e conferma che TUTTI i componenti dell'equipaggio, dal Comandante al Marinaio, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995, data affermata dall'INAIL.

Nei fatti: Il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, con calcoli scientifici e valutando in scienza e coscienza i fatti e gli incontrovertibili documenti ufficiali ha dimostrato che sia le **mansioni militari "Principali"**³ sia le **mansioni militari "Secondarie"**⁴, svolte a bordo dal personale erano attività che

3 -Le mansioni militari "Principali" sono quelle relative alla categoria di appartenenza.

4 - Le mansioni militari "Secondarie", sono tutte le ulteriori mansioni/attività apparentemente secondarie ma indispensabili al fine del raggiungimento dei minimi standard di efficienza e coesione umana e professionale richiesta dalla complessità operativa del sistema Nave da guerra, a cui ogni singolo componente dell'equipaggio è comandato a compiere o che per spirito di servizio compie.



implicavano sia **ESPOSIZIONE DIRETTA**, dovute alla manipolazione di materiali contenenti amianto negli interventi di manutenzione sugli impianti di mia competenza, sia **ESPOSIZIONE INDIRETTA** dovuta alle attività degli altri operatori.

La Sentenza:

Il Giudice, accogliendo pienamente la solida Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha dichiarato **certa e provata** l'esposizione qualificata ad amianto (*oltre le 100 ff/l e ultra decennale*) subita, **sia nelle installazioni e infrastrutture militari, sia a bordo delle unità navali militari** in cui il Garau unitamente a TUTTO l'Equipaggio ha attivamente operato sino al 22/11/1999.

Dunque l'esposizione ad amianto è proseguita per quanti rimasti ad operare a bordo!

SUL VERSANTE NORMATIVO

Ad oggi, sussistono quattro limiti normativi, **che di fatto si oppongono all'affermazione dei diritti dei militari esposti e vittime dell'Amianto, falsamente inclusi con l'art. 47 del [D.L. 269/03](#):**

1. la non cumulabilità dei servizi comunque svolti a completa disposizione dello Stato in condizioni estremamente usuranti con il **coincidente periodo di esposizione inconsapevole all'amianto** (art. 39 [DPR 1092/1973](#), art. 47 comma 6 ter [D.L. 269/03](#), art. 1849 comma 1 [D. L. 66/2010](#));
2. il divieto di superare la soglia di 5 anni degli **aumenti nel computo degli anni di servizio usurante** (artt. 5 e 7 [D.L. 165/1997](#) e art. 1849 comma 2 [D. L. 66/2010](#));
3. il minore coefficiente attribuito all'esposizione ad amianto 1,25 ([art. 47 comma 1 D.L. 269/03](#)) rispetto all'imbarco 1,33 per il personale di coperta, 1,4 per quello di macchina – artt. 19 e seg. [D.P.R. 1092/1973](#) e 1850 e seg [D.L. 66/2010](#)-;
4. al personale militare affetto da patologie o morto a causa dell'amianto non si applica il comma 7 dell'art. 13 della [L. 257/92](#) (a causa dell'introduzione dell'art. 12 bis [D.L. 11/2009](#) e dell'art. 2264 [D. L. 66/2010](#))



NOTA TECNICA 2

Amianto e altri fattori nocivi in Ambito Militare

Epidemiologia, Emersione del Danno, Prevenzione Primaria, Assistenza e Cura

-analisi-

E' stato accertato che nelle navi, nei sommergibili, negli arsenali, nelle installazioni, nei teatri operativi, nei poligoni e nei mezzi, il personale militare e civile alle dipendenze dello Stato ha prestato e ancora presta il proprio servizio in macro e microclimi particolari ed estremi, spazi angusti e con scarso ricambio di aria ecc. e che, in tali particolari condizioni ambientali e operative è potenzialmente costantemente esposto a una moltitudine di fattori e sostanze nocive, chimiche, cancerogene, genotossiche e mutagene, agenti biologici di ogni genere e tipo

La procura di Padova, nel corso delle indagini e dei processi ai Vertici militari, ha accertato che i militari muoiono a grappoli a causa dell'**amianto e del radon** e una **recente sentenza pilota emessa dalla Corte dei conti della Sardegna** ha riconosciuto che **TUTTI i componenti dell'equipaggio di una nave militare, dal Comandante al Marinaio**, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995, demolendo di fatto le affermazioni dell'INAIL.

E' stato inoltre inequivocabilmente accertato che il personale che ha operato nei teatri operativi della Bosnia Erzegovina, in Kosovo, i Serbia ecc. è stato esposto a Uranio impoverito o alle nano particelle di metalli pesanti e polveri sottili presenti in tali teatri di guerra e nei poligoni di tiro. Sono state inoltre accertate nel personale reazioni avverse e complicazioni a causa della profilassi vaccinale.

Tuttavia sulla dimensione del danno subito dal personale militare e civile dipendente non c'è chiarezza.



Tale situazione è dovuta a:

- L'atavica, grave e generale, sottorilevazione del fenomeno infortunistico professionale in ogni ambito 5, unita ad altri fattori quali:
- Il lungo periodo di latenza della manifestazione delle malattie e patologie asbesto correlate (e degli altri fattori nocivi), rispetto alla prima esposizione al cancerogeno minerale;
- Carente organizzazione interna alle FFAA in tema di rilevazione epidemiologica, con effetti devastanti in ordine alla mancata Prevenzione Primaria.

In merito alla SOTTOSTIMATA E INCOERENTE rilevazione del fenomeno infortunistico professionale in tema di amianto in ambito Difesa e Sicurezza Nazionale, si riporta di seguito una rassegna dei dati epidemiologici ufficiali disponibili a questa Associazione e al CAD, di cui è parte integrante:



5 - Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (pag. 45 -[...]) In Italia, le morti indicate da INAIL come direttamente conseguenti a malattia professionale, sono oscillate annualmente tra 700 e 900, dato sottostimato. -[...]- In particolare, relativamente alle neoplasie, assumendo una stima prudenziale di una origine lavorativa per il 4% delle morti per questa causa che annualmente si registrano in Italia, il numero di morti attese risulterebbe di circa 6.400 l'anno.

Ufficialmente, per la difficoltà oggettiva di riconoscimento della causa lavorativa e la ancora insufficiente sensibilità del personale sanitario alla rilevazione delle esposizioni professionali, il numero dei casi di neoplasie annualmente riconosciute di origine lavorativa risulta notevolmente inferiore alla cifra sopra stimata e in grande maggioranza riferite a pregressa esposizione ad amianto.



Si noti la differente rilevazione dei Mesoteliomi nei due periodi sovrapponibili: **51** secondo la Difesa; **621**, di cui **271** con esposizione esclusiva, **per il ReNaM.**

TABELLA 1: Fonte: Risposta del Ministro della Difesa, PINOTTI, in data 10/08/2015 all'interrogazione n. 4-08875 On. Di Maio, del 22/04/2015

SITUAZIONE CURRICULUM		FORZA ARMATA / CATEGORIA	CURRICULA RICHIESTI	CURRICULA NEGATI	EPIDEMIOLOGIA Patologie asbesto-correlate ACCERTATE - casi dal 01.01.1996 al 1° quadrimestre 2015 - (20 anni)				
					CASI	DECEDUTI	ISTANZE Vittime del Dovere	Stato di trattazione	
TOTALI PERSONALE MILITARE AL 30/04/2015	14149	MARINA	11585	?	102	77	602	243	POSITIVE
		AERONAUTICA	2063	?	76	45		103	NEGATIVE
		ESERCITO	307	?	112	39		256	IN ISTRUTTORIA
		CARABINIERI	194	186*	115	50	MINISTERO INTERNO ?		
TOTALI PERSONALE CIVILE AL 17/10/2014	8538** <small>nota di PERSOMIL n. M_D GMIL 0201242 15-04-2015 a firma del Vice Direttore Generale, Amm. Div. Pierluigi ROSATI</small>	CIVILI	8538	* (Fonte: Risposta del Ministro della Difesa Di Paola in data 29/05/2012 all'interrogazione n. 4-13579 On. Turco, del 13 ottobre 2011)	?	?			
TOTALI	22687	TOTALI	22687		405	211			

Dalla **TABELLA 1** risulta che, al 2015, le domande ai fini del rilascio dei **Curriculum6** lavorativi per il riconoscimento dei benefici previdenziali, presentate dal personale militare e da quello civile dell'Amministrazione della Difesa, sono, complessivamente, **22.687**, di cui **8.538** dal personale civile e **14.149** dal personale militare, così suddiviso:

- **Marina:** 11.585 ; - **Aeronautica:** 2.063 ; - **Esercito :** 307 ; - **Carabinieri:** 194 ;

Sul fronte epidemiologico, sempre nella **TABELLA 1**, si osserva in primo luogo la sottostimata e pur tuttavia sostanziale omogeneità e trasversalità del fenomeno delle patologie e malattie asbesto correlate (**dichiarate ufficialmente accertate**) che ha colpito il personale militare (del personale civile non v'è traccia) ed inoltre emerge evidente il **dato estremamente controverso** relativo alla casistica riferita al personale dell'ARMA dei Carabinieri: da un lato infatti, con **115 casi accertati , di cui ben 50 deceduti**, risulta la FFAA più colpita da patologie asbesto-correlate accertate, mentre dall'altro, sul fronte della dichiarazione dell'Ente sulla pregressa esposizione del proprio personale ad amianto ai fini previdenziali, l'Arma ha definito negativamente 186 richieste di rilascio del **Curriculum** (il 96% dei 194 richieste dal predetto personale) <<[...]*in quanto non sono stati individuati, dall'Arma stessa, siti in cui possa essersi verificata una possibile esposizione all'amianto.*[..]7 >>. **Delle due, una!**

6 - PERSOMIL, Vice Direttore Generale, Amm. Div. Pierluigi ROSATI Nota di [PERSOMIL M D GMIL 0201242 15-04-2015](#).

7 - Risposta del Ministro della Difesa, Di Paola, resa in data 29/05/2012 all'interrogazione Parlamentare n. 4-13579 presentata il 13 ottobre 2011 dall'On. Turco



A questi dati va aggiunto che risulta colpito anche il personale della Guardia di Finanza, in particolare di mare (qui non contemplati), e che i 405 casi -notevolmente sottostimati- di « *malattia asbesto correlata ad oggi accertati* », rilevati dal 1° gennaio 1996 al 1° quadrimestre 2015 dall'osservatorio epidemiologico della Difesa (alle dipendenze dell'ispettorato generale della sanità militare) si riferiscono al personale dipendente in servizio attivo, in quanto <<[...]il soggetto, avendo cessato il servizio attivo, è definitivamente assistito dal Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, eventuali patologie non vengono notificate alla sanità militare.[...]»⁸

ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO

Di fatto è da tempo in atto una notevole attività di contenzioso sia sul fronte amministrativo, contro l'Amministrazione della Difesa, che penale contro i Vertici militari con ruoli di comando apicale. Quest'ultimi accusati di non aver informato il personale dei rischi per la salute, senza peraltro dotare gli stessi di adeguati DPI e di non aver adottato idonee misure atte ad impedire o comunque ridurre, secondo le possibilità della tecnica, il diffondersi di polveri di amianto all'interno sia delle navi militari che degli altri ambienti frequentati dal personale per ragioni di servizio e, infine, per non aver sottoposto lo stesso personale ad alcuna sorveglianza sanitaria, rispetto agli specifici rischi esistenti in quegli ambienti di lavoro caratterizzati da notevole presenza di materiali amiantiferi.

LE RAGIONI

Da un verso, appare immediatamente evidente e lampante la grave "disattenzione" dei vertici militari e della classe politica, a partire da quella succedutasi al governo del Dicastero, all'elemento principale di ogni Forza Armata: le persone che ne fanno parte, i militari appunto, i quali in forza della esigenza (*condivisa da chi scrive*) di tutela della segretezza dei Luoghi in cui sono chiamati ad operare, hanno subito la beffa di essere stati messi "nel conto"⁹, con conseguenze terribili sfociate nella grave sottovalutazione del rischio e la altrettanto grave mancata attività di prevenzione ¹⁰ !

⁸ - [Risposta del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti](#), resa in data 10/08/2015 alla interrogazione Parlamentare n. 4-08875, presentata il 22 aprile 2015 dall'On. Di Maio

⁹ - [Sulla sottovalutazione dell'epidemia in corso](#): L'Ammiraglio Sergio Natalicchio, Direttore Generale della Sanità Militare dal 14 marzo 1998 al 11 ottobre 2000, nel corso dell'audizione in [Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti del 23.02.2000](#), riporta che nel periodo 1989/1999 (11 anni) l'incidenza di patologie specifiche asbesto-correlate era di **31 casi tra militari e civili**, precisando che <<Il personale militare e' supermonitorato, in quanto e' sottoposto alla visita pre-congedo (radiografia del torace e tutti gli esami di laboratorio previsti) e si puo` avvalere dell'istituto della dipendenza da causa di servizio. Quando un dipendente civile o militare si ammala, puo` chiedere la causa di servizio: anche questo e' un monitoraggio.>>

¹⁰ -Sullo sfondo della complessa dinamica, va detto anche che, a [livello comunitario, la Direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro era stata dichiarata non applicabile alla navigazione marittima e aerea e che](#)



Dall'altro verso, emerge con prepotente chiarezza l'inadeguatezza della normativa prevista a conforto delle vittime delle descritte negligenze, che lo stesso Consiglio di Stato, Prima Sezione, con il parere n. 2881 del 23/10/2015, ha dichiarato la legislazione vigente e' <<in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta>>, e disposto la trasmissione del predetto parere al Presidente del Consiglio dei ministri.

In questo desolante quadro è urgente:

- **Ristabilire la fiducia nello Stato da parte dei Suoi leali servitori;**
- **Approntare tutele previdenziali più efficaci e tempestive per i lavoratori che indossano le stellette;**
- **Assicurare condizioni di maggiore serenità nell'esercizio degli importantissimi compiti loro affidati ;**
- **Rimuovere le cause di un contenzioso paralizzante e dispendioso.**

solo recentemente, con la Direttiva [2003/18/CE](#), sono state soppresse tali eccezioni ! Una delle conseguenze fu che [il D.Lgs 277/91](#) all'art. 1 c. 4 rimandò l'applicazione alla emanazione di un decreto del Ministero *ad hoc* poi emanato il 14 giugno del 2000 -[DMD 284/2000](#)- .



Pertanto all'Illustrissima commissione , i relatori **Fabrizio Protti Presidente dello Sportello Amianto Nazionale** , **Salvatore Nania Presidente del Coordinamento Nazionale Amianto delle associazioni e Salvatore Garau Presidente di AFEVA Sardegna** , insieme alle Associazioni tutte che costituiscono il Comitato TECNICO SCIENTIFICO LEGISLATIVO per la materia di benefici agli EX Esposti costituito nello Sportello Amianto Nazionale :

- UFFICIO DI PRESIDENZA C.N.A. (Coordinamento Nazionale Amianto / Patrocinante)
- A.I.E.A. (Associazione Italiana Esposti Amianto)
- Comitato permanente Esposti Amianto
- A.V.A.N.I (Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana)
- EARA (European Asbestos Risks Association)
- A.I.C.A (Associazione Italiana Caduti Amianto)
- A.R.E.A. (Associazione Regionale Ex Esposti Amianto area Sardegna)
- A.E.A.C. (Associazione Esposti Amianto e altri Cancerogeni)
- A.R.A.S.I.S. (Associazione rischio amianto e sostanze inquinanti per la salute)
- GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA DI LECCO

Restano a Vostra completa disposizione al fine di poter lavorare in via efficace e concreta alle modifiche legislative necessarie ad instaurare meccanismi di giustizia dovuti a chi ha e sta perdendo la vita per un mal di progresso.

Distinti Saluti

Fabrizio Protti

presidente@sportelloamianto.org

Roma 16 Ottobre 2018

